

**Premesso** che, l'art. 4, comma 1, del DL 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni con la Legge 8.11.2012, n. 189 (cosiddetta Legge Balduzzi), ha introdotto novità di rilievo sulle modalità di l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) appartenenti al Servizio sanitario nazionale, la cui procedura è stata finora regolata dall'art. 15-ter del D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.e.i. e dal correlato regolamento applicativo recato dal DPR 10.12.1997, n. 484 ;

**Atteso che** la lettera d) dell'art. 4, comma 1, citato sostituisce l'intero comma 2 dell'articolo 15-ter con una nuova disciplina di carattere generale che è chiaramente improntata a rendere, quanto più possibile, trasparente la procedura e più motivata la scelta, sottraendola all'ampia discrezionalità del direttore generale dell'azienda. La lettera d) dell'art. 4, comma 1, modifica il comma 7 dell'art. 15 inserendo quattro nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies); mediante l'introduzione dei medesimi nuovi commi viene rimessa alla regione la competenza di disporre in merito ai criteri ed alle procedure per il conferimento della direzione delle strutture complesse da attribuire alla suddetta dirigenza sanitaria, prima definite organicamente dal predetto regolamento statale di cui al DPR n. 484/1997;

**Rilevato che** la nuova normativa di cui trattasi, pur rimettendo alla regione di disciplinare, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3-bis del D.lgs. n. 502/1992, formalmente adottato da ciascun ente del Servizio sanitario regionale, nonché tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi, nel contempo ha fissato dei principi vincolanti:

- a) la selezione è effettuata previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità;
- b) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire individuati mediante sorteggio da un elenco nazionale di dirigenti di struttura complessa e almeno uno dei tre componenti non deve provenire dalla regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;
- c) gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al DPR 10.12.1997, n. 484;
- d) la commissione riceve dall'azienda il "profilo professionale" del dirigente da incaricare e sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, del volume dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e al colloquio, individua "una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti";
- e) il Direttore generale sceglie il candidato nell'ambito della terna predisposta dalla commissione e, ove non intenda attribuire l'incarico al dirigente con maggiore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta;
- f) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì da pubblicare sul medesimo sito le motivazioni della scelta del direttore generale;
- g) l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi prorogabile di altri sei, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell'art. 4 della Legge n. 189/2012 che ha modificato l'art. 15 del D.lgs. n. 502/1992;

**Considerato che**, al fine di garantire l'uniforme applicazione dei principi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. d, della Legge n. 189/2012 da parte delle singole amministrazioni regionali, è stato licenziato, in sede nazionale, prima dalla

Commissione Salute in data 6.2.2013, poi approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 13.3.2013, anche al fine di chiedere al Ministero della Salute di costituire presso lo stesso dicastero l'elenco nazionale unico per garantire correttezza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, un documento specifico contenente le linee di indirizzo relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) appartenenti al SSN;

**Visto che** le linee guida stilate dalle Regioni sui criteri generali per l'affidamento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza medica e sanitaria secondo le prescrizioni della Legge n. 189/2012 indicano:

- l'ambito di applicazione dei criteri suddetti;
- le fonti e le norme applicabili alla procedure di selezione;
- le fasi della procedura selettiva e la pubblicità da garantire nell'ambito delle medesime fasi;
- la definizione del profilo professionale sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo inerente alla posizione della struttura complessa da ricoprire;
- la nomina della commissione di valutazione;
- i criteri di valutazione dei candidati suddivisi, in linea di massima, secondo due principali macro-aree di riferimento costituite dal curriculum e dal colloquio;
- i tempi di gestione della procedura;

**Dato atto**, pertanto, della necessità di promuovere l'attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. d, della Legge n. 189/2012 sulla base della competenza attribuita alla regione dalla suddetta normativa, così da consentire agli enti del Servizio sanitario regionale di disporre dell'apposita disciplina per attivare le procedure selettive finalizzate al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) appartenenti al SSN;

**Preso atto che** la competente Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali ha predisposto, sulla base delle linee guida stilate dalle regioni sopra richiamate e licenziate dalla Commissione Salute il 6.2.2013, le allegate direttive per gli enti del Servizio sanitario regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del DL 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni, con Legge 8.11.2012, n. 189, che attribuiscono alla regione la competenza a disciplinare i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi di struttura complessa da conferire alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi), tenuto conto dei principi vincolanti e condizioni previsti dal medesimo art. 4, comma 1, tramite l'introduzione, dopo l'art. 15, comma 7, del D.lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.e.i., dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies regolanti la materia in esame;

**Acclarato che** le direttive di cui all'allegato facente parte integrante della presente deliberazione sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d, della Legge n. 189/2012 e alle linee guida licenziate dalla Commissione Salute il 6.2.2013 così come approvate, peraltro, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 13.3.2013;

**Preso atto che** la competente Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali ha provveduto a fornire apposita informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria in merito alla prevista adozione della deliberazione della Giunta regionale recante l'approvazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa in base ai principi e condizioni stabilite dal medesimo art. 4, comma 1, lettera d, della Legge n. 189/2012. A tal fine, con comunicazione a mezzo posta elettronica dd. 6.3.2013, ha fornito alle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria la bozza del documento recante le relative direttive agli enti del Servizio Sanitario regionale;

**Preso atto**, altresì, che con riferimento alla norma in oggetto le segreterie regionali dei sindacati ANAAO ASSOMED e SDS SNABI Settore Dirigenza Sanitaria ANAAO rilevano "la necessità di rendere esplicite le modalità procedurali che riguardano le discipline ad accesso multi-categoriale (es Microbiologia e Virologia, Patologia clinica, ecc)" ed a tale scopo segnalano le integrazioni da inserire nella bozza sopra richiamata;

**Considerato che** la richiesta avanzata dalle citate Segreterie regionali non è accoglibile in quanto non coerente con i principi recati dalle disposizioni dell'art. 4, comma 1, lettera d, della Legge n. 189/2012, laddove prevedono che:

- a) ai fini del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa la selezione viene effettuata da una commissione i cui membri sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo che è costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa, appartenenti al profilo professionale definito nell'avviso di selezione, suddivisi per disciplina; ciò implica, pertanto, la predeterminazione di un unico profilo professionale (dirigente medico o dirigente biologo) con l'indicazione della relativa disciplina;
- b) l'ente, una volta individuato nell'avviso il profilo professionale in senso tecnico-giuridico (quale ad esempio dirigente medico, biologo) e la disciplina di appartenenza relativi all'incarico di direttore di struttura complessa da conferire, definisce le caratteristiche specifiche del profilo professionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del DL n. 158/2012 convertito il L n. 189/2012, sulla base dei criteri di massima, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo, inerenti alla posizione della struttura complessa da ricoprire;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di approvare l'allegato documento facente parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l'applicazione da parte degli enti del Servizio sanitario regionale della nuova disciplina recata dell'art. 4, comma 1, lettera d, della Legge n. 189/2012 ;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale all'unanimità

#### **Delibera**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le allegate direttive per gli enti del Servizio sanitario regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del DL 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni, con Legge 8.11.2012, n. 189, che attribuiscono alla regione la competenza a disciplinare i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi di struttura complessa da conferire alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi), tenuto conto dei principi vincolanti e condizioni previsti dal medesimo art. 4, comma 1, tramite l'introduzione, dopo l'art. 15, comma 7, del D.lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.e.i., dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies regolanti la materia in esame.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE